



COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE

**REGOLAMENTO PER LA
TUTELA ED IL BENESSERE
DEGLI ANIMALI SUL
TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 10 del 28/2/2018

INDICE

Titolo I- I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco.

Art. 4 - Tutela degli animali.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni.

Art. 6 - Ambito di applicazione.

Art. 7 - Esclusioni.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzione di animali.

Art. 9 - Divieti generali.

Art. 10 - Abbandono di animali.

Art. 11 - Avvelenamento di animali.

Art. 12 - Attraversamento di animali cartellonistica.

Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali

Art. 15 - Divieto di utilizzo di animali per attività commerciali

Art. 16 - Esposizione di animali e circhi

Art. 17 – Animali di proprietà nelle case di riposo

Titolo IV - CANI

Art. 18 - Attività motoria e rapporti sociali.

Art. 19 - Divieto di detenzione a catena.

Art. 20 – Dimensioni dei recinti

Art. 21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

Art. 22 - Anagrafe canina

Art. 23 - Aree e percorsi destinati ai cani.

Art. 24 - Accesso degli animali negli esercizi pubblici.

Art. 25 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

Art. 26 – Ritrovamento e gestione cani vaganti sul territorio Comunale.

Art. 27 - Divieti

Titolo V - GATTI

Art. 28 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

Art. 29 - Status delle colonie feline.

Art. 30 - Colonie feline

Art. 31 - Attività di cura delle colonie feline

Art. 32 - Alimentazione dei gatti

Art. 33 - Detenzione dei gatti di proprietà

Art. 34 - Sterilizzazioni

Art. 35 - Cantieri

Titolo VI - COLOMBI

Art. 36 – Divieto di somministrazione di cibo ai colombi urbanizzati ed obblighi dei cittadini

Titolo VII - VOLATILI E ANIMALI ACQUATICI

Art. 37 - Detenzione di volatili e animali acquatici.

Titolo VIII – SPECIE SELVATICHE

Art. 38 Cattura, detenzione e commercio di fauna sinantropica e selvatica

Art. 39 – Salvaguardia delle specie che utilizzano gli edifici

Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Sanzioni.

Art. 41 - Vigilanza.

Art. 42 - Inumazione di animali.

Art. 43 - Entrata in vigore.

Titolo I - I PRINCIPI

Art 1 - Profili istituzionali.

1. Il Comune di Occhieppo Inferiore, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche/etologiche.
3. Il Comune di Occhieppo Inferiore, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conoscenza e conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
6. La verifica della sussistenza delle condizioni di tutela e di benessere degli animali previste dal presente Regolamento saranno espletate da personale di vigilanza del Comune se del caso supportato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente.
7. Il Comune di Occhieppo Inferiore ritiene fondamentale l'attuazione di progetti di educazione sanitaria presso le scuole, in collaborazione con il Servizio Veterinario, che favoriscano la corretta conoscenza e tutela delle specie animali.

Art 2 - Valori etici e culturali.

1. Il Comune di Occhieppo Inferiore, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e della socializzazione in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

Art 3 - Competenze del Sindaco.

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà, l'abbandono e la corretta gestione degli stessi.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 34/93, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune condanna e persegue inoltre, ogni manifestazione di violenza ed insensibilità verso tutti gli animali.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni.

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica agli animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie domestiche, sinantropiche e selvatiche, tenute in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157.

Art 6 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che sono presenti o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Occhieppo Inferiore.
2. Le norme relative al benessere degli animali contenute nel presente regolamento si applicano anche ai volatili d'affezione, agli animali acquatici ed alle specie sinantropiche.

Art. 7- Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) agli animali di allevamento per le attività già regolamentate;
 - b) alle specie di interesse ittico-venatorio il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali;
 - c) agli animali soggetti alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzione di animali.

1. Chi tiene un animale è responsabile della sua custodia e dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, sui quali si esercita la proprietà o la detenzione, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo le naturali caratteristiche etologiche della specie e della razza alla quale appartengono.
4. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a qualsiasi titolo è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendo adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.

In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:

- a) ad una scelta consapevole ed opportuna nel rispetto della normativa di settore;
- b) a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- c) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- d) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- e) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- f) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- g) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

Art. 9 - Divieti generali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
4. La detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali non dovranno disturbare la pubblica quiete. Sarà in ogni caso cura del proprietario /detentore fare in modo che l'animale non disturbi.
5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori o per i quali è necessaria la detenzione.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato ricorrere alla detenzione ed all'addestramento di animali appartenenti a specie

selvatiche.

8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

9. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente, a meno che tale colorazione non sia indotta dall'assunzione di alimenti naturali.

10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, isolati dall'abitacolo dei passeggeri salvo il trasporto con veicoli o rimorchi autorizzati a tale scopo.

11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

12. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore in movimento. E' consentito limitatamente alle biciclette a condizione di non sottoporre l'animale ad eccessivo sforzo ed affaticamento; consigliabile l'uso di pettorina ed è vietato l'uso di collare a strozzo.

13. Il conduttore del cane deve avere le caratteristiche psicofisiche idonee alle caratteristiche del cane.

14. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.

15. E' vietato su tutto il territorio del Comune, fare esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere.

Art 10 - Abbandono di animali.

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11 - Avvelenamento di animali.

1. E' proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o esche appetibili in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. I medici veterinari, liberi professionisti o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, ai sensi della normativa vigente, sono tenuti a segnalare all'Amministrazione, Ufficio Ambiente, tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza accaduti nell'ambito del territorio comunale.

3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Art. 12 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti attraversamento, sottopassaggi e cartellonistica.

1 Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, cartelli indicanti il rallentamento di velocità secondo la vigente normativa del Codice della strada.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 38, il Comune di Occhieppo Inferiore favorisce gli opportuni provvedimenti a favore della nidificazione delle specie autoctone.

Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1 E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Occhieppo Inferiore nei limiti di quanto previsto dal regolamento per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico redatto dall'Azienda incaricata del servizio ed ai sensi del DPR 320/1954.

2 Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

3 Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie di comprovata pericolosità.

4 Il cane guida per non vedenti ha diritto ad accompagnare il proprio padrone; non è tenuto al pagamento di alcun biglietto o sovrattassa, ai sensi della L.37/1974 modificata dalla L. 376/1988.

Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali

1. E' fatto divieto, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. E' vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale di età inferiore ai 180 giorni. Gli animali non possono comunque essere soggetti attivi dell'accattonaggio.

Art. 15 - Divieto di utilizzo di animali per attività di promozione commerciale.

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare animali, sia cuccioli che adulti, per la promozione di attività commerciali o imprenditoriali.

Art 16 - Esposizione di animali e circhi

1. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.

2. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 36 del presente regolamento.

3. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari: nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 36 relativo alle dimensioni delle gabbie.

4. Gli esercizi commerciali devono detenere il registro previsto dalla DGR 35-5274 del 12.02.2007, da detenere presso l'esercizio stesso e da presentare dietro richiesta degli agenti addetti al controllo.

5. L'attività di vendita e di esposizione di animali è sottoposta ad autorizzazione sindacale, dietro parere favorevole del Servizio veterinario dell'ASL. La partecipazione a manifestazione espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. (D.G.R. Piemonte n. 35-5274, recepimento del D.P.C.M. 28 febbraio 2003, Accordo Stato Regioni in materia di animali da compagnia e pet therapy). Gli esemplari di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni alle condizioni sanitarie individuate volta per volta dalle autorità sanitarie territoriali. Gli animali d'affezione, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli.

6. E' consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi che rispettano i requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000 "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", e successive modifiche ed integrazioni, emessa in ottemperanza alla Legge 7 febbraio 1992 n. 150 e successive modifiche ed integrazioni.

7. L'autorità Comunale promuove ed incentiva i circhi senza animali.

8. Ai fini del rilascio della autorizzazione all'installazione di un complesso circense, il Responsabile/Titolare del circo dovrà inviare al Servizio Veterinario dell'ASL BI, almeno 60 giorni prima dell'arrivo copia della "Dichiarazione di conformità ai criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, stabiliti dall'Autorità Scientifica CITES".

9. Il Responsabile/Titolare del circo deve inoltre concordare, entro tre giorni lavorativi antecedenti la data dell'arrivo, un appuntamento per il sopralluogo veterinario. Il rilascio della prescritta licenza di esercizio è subordinato, inoltre, all'acquisizione del parere favorevole espresso in proposito dal Servizio Veterinario dell'ASL BI.

Art. 17 - Animali di proprietà nelle case di riposo.

1. Il Comune incoraggia il mantenimento del contatto, da parte di anziani e bambini residenti presso strutture residenziali o ricoverati presso istituti di cura, con i propri animali da compagnia o altri animali comunque utilizzati per la pet therapy. Si riconosce pertanto validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie e situazioni di difficoltà, come ad esempio la solitudine negli anziani.

2. Nelle case di riposo per anziani può essere permesso, su richiesta, agli ospiti, autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili, preferibilmente nella stanza dell'ospite. A tale scopo, le Direzioni Sanitarie delle strutture, i Servizi

di Igiene e Sanità Pubblica ed il Servizio Veterinario dell'ASL, valuteranno le condizioni di detenzione di tali animali, prevedendo, se del caso, l'allestimento di appositi locali o strutture destinati ad ospitare gli stessi.

3. Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.

4. I Servizi interessati della A.S.L. competente dispongono la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.

Titolo IV - CANI

Art. 18 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Il proprietario o detentore di un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, un'opportuna attività motoria effettuando regolari uscite giornaliere, nonché a favorire i necessari contatti sociali propri della specie.

2. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 20.

Art. 19 - Divieto di detenzione a catena.

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, nell'arco della giornata, per periodi di tempo non superiori a 4 ore, detenere i cani ad una catena di almeno 5 metri a scorrere su di un cavo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità ed assicurare all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua di abbeverata, il cibo ed il riparo.

Art. 20 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie libera non dovrà essere inferiore a 8 mq. per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza; i locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.

2. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Art. 21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.

2. E' fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt. 1,5 sulle vie pubbliche e non superiore a mt. 5 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate.

3. E' fatto obbligo di portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in

caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.

4. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli.

Art 22 - Anagrafe canina.

1. Chiunque intende detenere a qualsiasi titolo un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione dello stesso.

2. Sono vietate la cessione, la vendita e il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati.

3. I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, di cani, provvedono entro 60 giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'ASL.

4. I proprietari di cani con tatuaggio illeggibile devono provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.

5. I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell'ASI, presso la quale hanno provveduto alla registrazione dell'animale, entro 15 giorni la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.

6. Lo smarrimento del cane deve essere denunciato entro 3 giorni alla Polizia Municipale.

Art. 23 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, dovranno essere individuati spazi protetti destinati ai cani, opportunamente recintati.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni ad altri cani, alle piante o alle strutture presenti.

3. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori dei cani di raccogliere gli escrementi depositati presso gli spazi a loro destinati.

Art. 24 - Accesso negli esercizi pubblici.

1. **Esercizi commerciali e negozi.** I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali, dovranno farlo usando il guinzaglio e, se del caso, la museruola in relazione alle caratteristiche del cane, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

2. **Vendita e somministrazione al dettaglio di alimenti e Grande Distribuzione.** L'accesso agli animali domestici, rappresentando una possibile fonte di contaminazione per gli alimenti in commercio, **non è ammesso** (con le uniche esclusioni previste solamente per i "cani

guida" per non vedenti e per i cani impiegati dalle Forze dell'Ordine). In deroga può essere ammesso l'accesso fuori dai locali di preparazione, trattamento e conservazione ovvero in locali interni all'esercizio di vendita appositamente predisposti per accogliere gli animali domestici, oppure in spazi esterni agli esercizi di vendita, prevedendo l'integrazione delle procedure di autocontrollo con le modalità con le quali viene garantito che gli animali non vengano a contatto diretto o indiretto con gli alimenti, sia sfusi che confezionati.

Art. 25 - Obbligo di raccolta degli escrementi solidi.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. Il Sindaco potrà rivolgersi a soggetti terzi specializzati (laboratori) per ottenere il test del DNA sugli escrementi, saliva e pelo, al fine di identificare il cane e conseguentemente il proprietario, che verrà ritenuto comunque responsabile della mancata raccolta. Le spese delle analisi saranno addebitate al proprietario in aggiunta all'ammenda.
2. La raccolta degli escrementi solidi dovrà essere effettuata con qualsiasi metodo idoneo che ne garantisca la raccolta ed il conferimento nei cestini portarifiuti o cassonetti per RSU.
3. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
4. Il conduttore del cane è tenuto a portare con sé l'occorrente per la raccolta e pulizia dalle deiezioni.
5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai disabili non vedenti o comunque portatori di handicap che non ne consentano l'osservanza.

Art. 26 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono catturati a cura della Civica Amministrazione per il tramite del gestore del servizio e dopo essere condotti presso il Canile Consortile sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente le autorità competenti attraverso i numeri pubblici di emergenza o la Polizia Municipale per il suo recupero. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale.

Art. 27 - Divieti

1. Sono vietati:
 - a. l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
 - b. qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
 - c. sottoporre i cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000 n. 376;

d. gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare;

e. il taglio della coda fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita, il taglio delle orecchie e il taglio delle corde vocali

2. Il divieto di cui al comma 1, lettera d), non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di salute certificati dal Medico Veterinario che ha eseguito l'intervento.

Titolo V - GATTI

Art. 28 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - o habitat - dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).

2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

3. Per "Responsabile della colonia", ("gattara" o "gattaro") si intende la persona opportunamente incaricata dal Comune che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del sostentamento delle colonie.

Art. 39 - Status delle colonie feline.

1. Le colonie feline che si trovano sul territorio comunale sono patrimonio cittadino, sono poste sotto la tutela del Sindaco ed hanno diritto a ricevere alimentazione, riparo e cure. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione Il Comune di Occhieppo Inferiore procederà ai sensi della Legge 20 luglio 2004 n. 189.

Art. 30 - Colonie feline

1. Le colonie feline che si trovano all'interno del territorio comunale sono censite, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'ASL, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini. Tale censimento è costantemente aggiornato sia riguardo al numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.

2. La Civica Amministrazione, con proprio provvedimento, approva la mappatura delle aree e degli spazi, pubblici e/o privati, in cui vivono le colonie o i gatti liberi riconoscendole quali zone

protette ai fini della cura e dell'alimentazione degli animali ivi stanziati.

3. Le colonie feline non possono essere spostate, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 26 luglio 1993 n. 34 e relativo regolamento di attuazione.

4. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.).

5. E' vietato, inoltre, innalzare barriere o porre impedimenti di qualsiasi tipo che impediscano la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

6. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline saranno apposti, dalla Civica Amministrazione, appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Art. 31 - Attività di cura delle colonie feline

1. Il Comune di Occhieppo Inferiore riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi, in seguito all'affidamento di una colonia felina o di gatti liberi, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento previo accertamento dell'Ufficio Ambiente, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'ASL competente, ed in collaborazione con le associazioni animaliste cittadine. Il tesserino avrà la funzione di riconoscibilità dei predetti soggetti affidatari da parte del Comune di Occhieppo Inferiore. Il tesserino verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Ufficio Ambiente.

2. Alla gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, all'area alla stessa/o destinata. A tal fine detto accesso sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio degli Uffici Comunali che provvederanno a concorrere alla regolamentazione della attività della gattara/o (orari, siti di alimentazione ecc.).

3. E' responsabilità della gattara il mantenimento delle strutture della colonia felina in un buon stato di conservazione: i ricoveri e i materiali utilizzati per alimentare i gatti non devono deturpare l'area, i rifiuti prodotti devono essere raccolti e smaltiti nei modi previsti dalla legge.

Art. 32 - Alimentazione dei gatti.

1. Forme di approvvigionamento alimentare adeguato potranno essere istituite da parte dell'Amministrazione Comunale nel rispetto della disciplina sanitaria vigente.

2. I Responsabili delle colonie feline sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti che potrebbero attrarre altri animali, e provvedendo alla pulizia necessaria. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.

Art. 33 - Detenzione dei gatti di proprietà.

1. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di gatti provvedere al mantenimento di condizioni di benessere dell'animale nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie.
2. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
3. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, i relativi proprietari e/o detentori devono provvedere alla loro sterilizzazione.

Art. 34 - Sterilizzazioni

1. Il Comune di Occhieppo Inferiore concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi. La cattura, il trasporto presso il veterinario incaricato ed il decorso postoperatorio dei felini potrà essere effettuata da personale appositamente incaricato dalla Civica Amministrazione. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Art. 35 - Cantieri

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo e ristrutturazioni, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Ufficio Ambiente, in collaborazione con i servizi competenti, potrà collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, potranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti ritenuti idonei dall'Autorità competente.

Titolo VI - COLOMBI

Art. 36 - Divieto di somministrazione di cibo ai colombi urbanizzati ed obblighi dei cittadini

1. Ai fini di prevenire l'insorgere di problematiche igienico sanitario, per il pericolo di trasmissione all'uomo di malattie infettive e parassitarie, per evitare di creare danni a carico di

edifici pubblici e privati, nonché problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi e marciapiedi, è fatto divieto a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare i colombi urbanizzati presenti allo stato libero su tutto il territorio Comunale con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico granaglie, scarti ed avanzi alimentari.

2. E fatto obbligo ai proprietari di edifici situati nell'ambito del centro abitato, incluse la proprietà di enti pubblici, agli amministratori condominiali ed a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento del colombi di:

a) provvedere, a propria cura e spese e nel più breve tempo possibile, al risanamento e alla ripulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i colombi abbiano nidificato e depositato guano;

b) provvedere, mediante apposizione di griglie o reti, all'immediata chiusura di tutte le aperture di areazione e di accesso attraverso i quali i colombi possano ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;

c) impedire la sosta abituale o permanente dei colombi sui terrazzi e sui davanzali e nei cortili, applicando, laddove necessario, dissuasori in plastica non cruenti;

d) In caso di mancata attuazione in tempo utile delle misure volte ad eliminare gli inconvenienti di carattere igienico-sanitario, il Comune, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 39, provvederà d'ufficio addebitando i relativi costi ai soggetti tenuti.

3. E' ammesso il lancio di riso in occasione dei matrimoni fuori dalle Chiese, dal Municipio e dalla Foresteria di San Clemente, con obbligo di pulizia dell'area.

TITOLO VII- VOLATILI E ANIMALI ACQUATICI

Art. 37 - Detenzione di volatili, animali acquatici ed esotici

1. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali.

1. bis) Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali è tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo.

1. ter) Al detentore, a qualunque titolo, di volatili è fatto divieto di amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario;

2. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua ed adeguatamente alimentati.

3. Gli animali esotici devono essere mantenuti in condizioni ambientali compatibili con il loro

habitat naturale secondo quanto previsto dalla L.R. 46/1986.

TITOLO VIII – SPECIE SELVATICHE

Art. 38 - Cattura, detenzione e commercio di fauna sinantropica e selvatica

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna sinantropica e selvatica fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi, Rettili e Farfalle sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 39 – Salvaguardia delle specie che utilizzano gli edifici

1. Il presente regolamento tutela le specie animali che utilizzano gli edifici e le altre aree urbane durante alcune o tutte le fasi del loro ciclo fenologico.
2. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
3. Le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare il danneggiamento dei siti riproduttivi o di svernamento dei pipistrelli.
4. Una particolare attenzione deve essere mantenuta nei confronti del mantenimento dei siti di riproduzione delle specie in fase di ristrutturazione edilizia o demolizione, utilizzando tipologie costruttive che consentano di mantenere siti idonei alla presenza. Qualora non sia possibile i siti dovranno essere sostituiti con nidi artificiali o bat-box.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40- Sanzioni

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689 e dell'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 (Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali) per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma seguente, fatte salve in ogni caso l'applicazione delle più gravi sanzioni penali od amministrative previste dalle leggi vigenti in materia.

2. Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Comunale. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono introitate dall'Amministrazione comunale di Occhieppo Inferiore.

Art 41 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, all'Ufficio Ambiente, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, le Guardie Zoofile di altri Enti riconosciuti dalla legge, le Guardie Ecologiche Volontarie, il Personale ASL e le Guardie Provinciali.

Art 42 - Inumazione di animali

1. L'inumazione di animali di affezione così come definiti dalla normativa regionale è consentita nelle aree individuate allo scopo secondo le modalità e le procedure di cui alla L.R. 7 aprile 2000 n.39 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 maggio 2001. L'inumazione di animali di affezione di proprietà è inoltre consentita ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003 n. 104-10270, in terreni di privati cittadini solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali. Tale esclusione deve essere certificata da un medico veterinario, a seguito di specifica richiesta da parte dell'interessato. E' consentito inoltre procedere all'incenerimento dell'animale presso le strutture all'uopo autorizzate.

Art 43 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione consiliare di approvazione.